

I patti parasociali: genesi, evoluzione e aspetti operativi

I patti parasociali, solo recentemente oggetto di interventi normativi mirati, hanno da sempre rivestito una notevole importanza, quali strumenti di controllo e di regolamentazione delle dinamiche societarie, a lato delle pattuizioni statutarie.

Luca Amati

AVVOCATO, STUDIO LEGALE AMATI, BIAVASCHI E ASSOCIATI

LA QUESTIONE



I patti parasociali, un tempo guardati con diffidenza dalla dottrina e della giurisprudenza più conservatrici, sembrano rivivere oggi una sorta di seconda giovinezza attraverso il riconoscimento di una disciplina ufficiale per i tipi di patti più rilevanti. Quali sono i tipi più invalsi e quali vantaggi concreti arrecano alla vita della società?

La trattazione

I patti parasociali, ad onta della sola recente regolamentazione data dal legislatore, hanno interessato (e impegnato) da parecchi lustri la dottrina e la giurisprudenza, *more solito*, divise tra orientamenti agli stessi ora favorevoli, ora assolutamente contrari. Si può quindi affermare che la positivizzazione dell'istituto, avvenuta tramite legislazione speciale, prima, e inserzione di norme *ad hoc* nel codice civile, poi, sostanzialmente ha recepito un bisogno molto sentito dagli operatori del settore consistente nel fornire delle regole certe a una materia fino a quel momento priva di precetti normativamente vincolanti.

Peraltro, la nozione di patto parasociale era stata ormai compiutamente confezionata e affinata nel tempo proprio ad opera degli interpreti che se ne sono occupati, facendo quasi da "apripista" al successivo intervento legislativo.

Definiremo quindi i patti parasociali come convenzioni stipulate tra i soci, all'atto della formale costituzione del vincolo associativo o anche nel corso della vita della società, al fine di regolare, tra i medesimi (o tra alcuni di essi), uno o più profili concernenti gli aspetti salienti dei propri diritti e doveri all'interno del complesso fascio di rapporti derivanti dall'essere titolari della qualità di socio.

Nella maggior parte dei casi essi si presentano minuziosamente formulati mostrando l'aspetto di veri e propri contratti nei quali vengono stabiliti diritti e doveri degli aderenti al patto, nonché, ovviamente, gli aspetti sanzionatori derivanti dall'inosservanza di quanto prescritto.

IN PRATICA*Patti parasociali nelle società non quotate***Fonti normative:** artt. 2341-bis e 2341-ter cod. civ.**Oggetto:**

- a) esercizio del diritto di voto nelle s.p.a. e nelle società che esercitano attività di direzione e coordinamento;
- b) limitazione al trasferimento delle azioni delle stesse società o delle loro controllanti, ovvero
- c) esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società

**Pubblicità:** nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio:

- a) i patti parasociali devono essere comunicati alla società;
- b) i patti devono essere dichiarati in apertura di ogni assemblea;
- c) la dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'Ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione di cui sopra, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 cod. civ.

**Durata:**

- se i patti sono stipulati a **tempo determinato**, non possono avere durata superiore a **cinque anni** (rinnovabili alla scadenza);
- se i patti non prevedono un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un **preavviso di 6 mesi**.

Evoluzione della dottrina verso l'ammissibilità dei patti

Come anticipato, i patti parasociali hanno avuto una genesi difficile e travagliata, dovuta, soprattutto in epoca più risalente, alla difficoltà - manifestata dalla dottrina e dalla giurisprudenza di stampo conservatore - di ammettere come validi ed efficaci degli accordi a rilevanza meramente interna (non soggetti a vincoli di pubblicità) e, quindi, potenzialmente contrari e nocivi al preminente interesse della società.

In tal senso, un socio eventualmente vincolato all'osservanza di un determinato patto veniva additato quale elemento turbativo dell'ordinato assetto sociale; ciò in quanto si riteneva che l'interesse individuale volto ad assicurare la fedeltà al patto avrebbe posto in secondo piano la valutazione del supremo interesse della società, travalicante l'egoistico interesse del singolo.

Altra parte della stessa corrente dottrinarina, a proposito precipuamente del sindacato di voto, stigmatizzava l'intrinseca contraddittorietà tra l'essenza dei patti parasociali e il metodo collegiale quale tipica

**GIURISPRUDENZA**

Attraverso pronunce via via più permissive e orientate all'ammissibilità dei sindacati di voto, anche la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità dei patti parasociali (Cass. nn. 9975/1995 e 14865/2001).

IN PRATICA

MODELLO DI PATTO PARASOCIALE

Patto parasociale

tra

I Signori soci:

....., nato a il residente a in via
 cod. fisc., titolare di n. azioni della società, con sede
 in, Registro imprese di, P. Iva

....., nato a il residente a in via
 cod. fisc., titolare di n. azioni della società, con sede
 in, Registro imprese di, P. Iva

....., nato a il residente a in via
 cod. fisc., titolare di n. azioni della società, con sede
 in, Registro imprese di, P. Iva

di seguito congiuntamente anche "le Parti"

Premesso che:

- a) i soprannominati soci sono, complessivamente, titolari di n. azioni della predetta società;
 - b) lo statuto vigente della Società è quello che qui si allega *sub A*;
 - c) le Parti hanno convenuto di sottoscrivere il presente patto parasociale al fine di regolare i loro rapporti quali soci, attuali o futuri, della Società.
- Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto parasociale.

2. Trasferimento delle quote (sindacato di blocco)

2.1. Le Parti convengono che sino al **le azioni** in proprietà dei sottoscrittori del presente Patto parasociale potranno essere trasferite soltanto tra gli stessi e che, pertanto, sino alla predetta data le suddette quote non potranno essere trasferite a terzi a qualsivoglia titolo.

2.2. A decorrere dal, **le quote** potranno essere **cedute anche a terzi**, fatti salvi i diritti di prelazione e gradimento previsti all'art. dello statuto. Resta, tuttavia, inteso che, in conformità a quanto previsto dall'art. dello statuto, qualora nessuno intendesse esercitare il suddetto diritto di prelazione, ciascun socio della Società, dandone avviso scritto al socio cedente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'offerta in prelazione prevista all'art. dello statuto, avrà diritto di chiedere che il terzo o i terzi acquirenti si rendano altresì acquirenti di tutte o (a sua scelta) di parte della propria partecipazione al capitale della Società alle medesime condizioni del socio cedente. Qualora anche solo uno dei soci esercitasse tale diritto, il socio cedente dovrà far sì che il terzo o i terzi acquistino alle medesime condizioni ad esso offerte anche le partecipazioni come sopra indicate dal o dagli altri soci. Qualora il o i terzi acquirenti non accettassero, per un qualsivoglia motivo, di acquistare tali ultime partecipazioni, il socio cedente dovrà in via alternativa:

- a) rinunciare alla cessione della propria quota; ovvero
- b) ridurre la quota che intende alienare, in misura tale da consentire che anche gli altri soci interessati possano trasferire una quota proporzionale a quella del socio cedente. In difetto, il socio cedente dovrà acquistare esso stesso le partecipazioni che il terzo o i terzi non volessero acquistare dagli altri soci interessati alla cessione.

2.3. Resta, inoltre, inteso che ove uno dei soci della Società dovesse **trasferire**, in conformità all'art. dello statuto, tutta o parte della propria **quota di capitale** a una società sua controllante o controllata e/o collegata, ovvero controllata dalla medesima controllante:

- a) la società che dovesse rendersi intestataria della suddetta quota di capitale dovrà comunque sottoscrivere per adesione il presente Patto parasociale, assumendo tutti gli obblighi del soggetto cedente;
- b) la società cedente garantirà l'adempimento degli obblighi del presente Patto parasociale da parte della società cessionaria;

c) la quota oggetto di cessione dovrà essere retrocessa alla società originaria anteriormente all'eventuale perdita del controllo sulla società cessionaria.

3. Decisioni dei soci (sindacato di voto)

3.1. Le Parti si obbligano reciprocamente ad esercitare il **diritto di voto nelle assemblee** ordinarie e straordinarie della società in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei partecipanti al presente Patto.

Tali deliberazioni avranno effetto vincolante per le Parti.

L'eventuale espressione del voto in maniera difforme rispetto alle deliberazioni assunte dai partecipanti al presente Patto darà luogo all'esclusione dal Sindacato, fatto salvo il risarcimento del danno.

4. Riservatezza

Quanto **contenuto** nel presente Patto parasociale sarà considerato dalle Parti **assolutamente riservato** e non potrà essere divulgato se non nei modi decisi congiuntamente, fatti salvi gli obblighi di legge e/o necessari per dar corso a quanto in esso previsto.

5. Disposizioni generali

5.1. Il presente Patto ha **durata di anni cinque**, e sarà **rinnovabile**; nessuna modifica o integrazione al presente Patto parasociale avrà forza vincolante a meno che non sia fatta per iscritto e venga sottoscritta da tutte le Parti.

5.2. Il presente Patto parasociale contiene l'integrale disciplina del rapporto tra le Parti in relazione a quanto ivi contemplato, intendendosi con esso superate tutte le eventuali pregresse intese e pattuizioni intercorse tra di essi.

5.3. Quand'anche una qualsiasi disposizione del presente Patto parasociale si rivelasse nulla, e/o non potesse, per motivo diverso dall'inadempimento della Parte obbligata, essere adempiuta nel puntuale rispetto delle previsioni qui pattuite, le altre disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, fermo restando che le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione di detta disposizione con altra valida ed efficace.

5.4. L'eventuale **tolleranza** di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto parasociale non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.

6. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Patto parasociale dovrà essere effettuata **per iscritto**, a mezzo lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano, e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:

- (i)
-
-
- (ii)
-
-
- (iii)
-
-

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare successivamente; la modifica avrà effetto decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

7. Legge applicabile

Il presente Patto parasociale è disciplinato dalla, e dovrà essere interpretato ed eseguito sulla base della **legge italiana**.

8. Clausola compromissoria

Tutte le controversie derivanti dal presente Patto parasociale, comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite, in conformità al Regolamento della **Camera arbitrale** nazionale e internazionale di - che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente - ad un **Collegio arbitrale** di 3 (tre) arbitri nominati dalla Camera arbitrale. L'arbitrato avrà sede a

Luogo e data

Sottoscrizioni delle Parti

I patti parasociali sono convenzioni tra i soci che regolano gli aspetti salienti dei propri diritti e doveri derivanti dalla qualità di socio

espressione della volontà della società, non ammettendo che la stessa potesse esprimersi in forme diverse dal consesso assembleare.

Altra dottrina, di converso, ritene come ammissibili *tout court* i patti parasociali, in quanto gli stessi non avrebbero dato origine a inopportune e illegittime interferenze nella formazione della volontà assembleare; ciò in quanto, in ultima analisi, attraverso i patti ciò che si viene a formare al di fuori dell'assemblea non è la volontà della società strettamente intesa, bensì quella dei singoli aderenti al patto. Secondo questo filone interpretativo

non risulterebbero perciò intaccati - almeno in linea teorica - i principi generali vigenti in tema di regolarità del procedimento assembleare e correlata espressione della volontà sociale. Anche questa posizione, diametralmente opposta a quella più restrittiva, prestava il fianco alle critiche incentrate attorno al rischio di svuotamento delle funzioni dell'assemblea, avuto particolare riguardo all'aspetto della genuinità dell'espressione del voto.

Tra le due opposte fazioni, come spesso capita, ve ne fu una intermedia (*rectius*, mediatrice), a mente della quale la sottile linea di demarcazione tra patto lecito e illecito andrebbe individuata, in concreto, attraverso la verifica dello stesso patto assumendo come criterio valutativo la contrarietà o meno all'interesse societario.

I progressi compiuti dalla giurisprudenza

La giurisprudenza, dal canto suo, ha seguito un cammino evolutivo pressoché parallelo a quello della dottrina, concentrando la propria attenzione soprattutto sull'ammissibilità o meno dei c.d. sindacati di voto, cioè di quei sindacati, notevolmente diffusi nella prassi, tendenti a disciplinare, tra gli aderenti al patto, l'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Partendo proprio dal paventato pericolo di "svuotamento" della funzione dell'assemblea dei soci, venivano, in buona sostanza, considerati leciti solo gli accordi statuenti meri obblighi di consultazione preventiva, ossia non vincolanti nella successiva espressione del diritto di voto, e quindi non lesivi della formazione della volontà sociale. Di seguito, attraverso pronunce via via più permissive e orientate all'ammissibilità dei sindacati di voto, veniva sostanzialmente ammessa la legittimità di tali patti, in quanto veniva affermato (cfr. Cass. n. 9975/1995 nonché, conforme, Cass. n. 14865/2001) che il sindacato stesso agiva e operava su un terreno diverso ed esterno all'organizzazione sociale non impedendo al socio di determinarsi liberamente in sede assembleare, non potendosi ritenere menomata la funzione collegiale dell'assemblea stessa per il solo fatto che la volontà individuale dei votanti potesse formarsi *aliunde*.

Nella maggior parte dei casi i patti parasociali sono formulati minuziosamente come veri e propri contratti

LEGGI

D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6;
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf, artt. 122 e 123);
Codice civile artt. 2341-bis e 2341-ter.

Gli interventi legislativi

Il Testo Unico della finanza

Il legislatore ha operato una prima, incisiva, positivizzazione dei patti parasociali (seppur limitatamente alle società quotate) attraverso il D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. Testo Unico della finanza o Tuf). La norma ha inteso offrire (artt. 122 e 123 Tuf), in

primo luogo, un definitivo riconoscimento della dignità giuridica, legittimazione e validità dei

IN PRATICA*Patti parasociali nelle società quotate***Fonti normative:** artt. 122 e segg. D.Lgs. n. 58/1998**Oggetto:**

- a) esercizio del diritto di voto nelle s.p.a. quotate e nelle società che le controllano;
- b) istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- c) introduzione di limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- d) previsione di acquisto delle azioni;
- e) esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società

**Pubblicità:**

- a) comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;
- c) depositati presso il Registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

In caso di inosservanza degli obblighi previsti di cui sopra, i patti sono nulli. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti i previsti obblighi non può essere esercitato.

In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine di 6 mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel Registro delle imprese, entro 6 mesi dall'iscrizione

**Durata:**

- se i patti sono stipulati **a tempo determinato**, non possono avere durata superiore a **3 anni** (rinnovabili alla scadenza);
- se i patti sono stipulati **a tempo indeterminato**, ciascun contraente ha diritto di recedere con un **preavviso di 6 mesi**; senza preavviso, qualora le azioni della società siano oggetto di particolari offerte pubbliche d'acquisto.

patti. Due erano le esigenze connesse al primario scopo di fornire all'investitore gli strumenti per operare una scelta consapevole: in primo luogo, garantire la trasparenza del contenuto dei patti e, correlata alla prima, quella di dare adeguata pubblicità agli stessi. A quest'ultimo fine il legislatore ha imposto precisi e severi obblighi di pubblicazione, così articolati: preventiva comunicazione alla Consob, pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana, deposito del testo di cui ai patti presso il competente Registro delle imprese.

Particolarmente severo è il regime sanzionatorio previsto dalla legge in caso di inosservanza di anche uno solo di tali adempimenti: la nullità dei patti. La gravità di tale previsione appare giustificata dal riconoscimento del superiore interesse volto alla

I patti parasociali hanno avuto una genesi travagliata in epoca risalente a causa dell'ostilità di dottrina e giurisprudenza di stampo conservatore

conoscenza del contenuto dei patti rispetto a presunte esigenze di riservatezza. Conseguente alla previsione di nullità appare il disposto di cui all'art. 122, comma 4, che prevede la non esercitabilità del diritto di voto inerente ai titoli azionari per i quali non sono stati adempiuti i sopra citati obblighi di trasparenza. Saranno conseguentemente impugnabili le decisioni assembleari prese con l'apporto determinante dei voti non esercitabili.

Altra questione di primaria importanza veniva individuata nell'esigenza di stabilire una durata certa di validità dei patti, sempre in ossequio al sopra richiamato principio di trasparenza.

Ecco allora che l'art. 123 Tuf sancisce che i patti, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni, anche nel caso in cui gli aderenti al patto abbiano stabilito una durata maggiore; il tutto fatta salva la possibilità di rinnovo alla scadenza.

La norma sancisce poi la validità dei patti contratti a tempo indeterminato, con l'importante precisazione che, in questo caso, gli aderenti hanno diritto di recedere dagli stessi con un preavviso di sei mesi.

Il codice civile e i diversi tipi di sindacato

Approfittando della riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), il legislatore ha inteso rispondere all'esigenza di fornire precise linee precettive in relazione alla disciplina dei patti parasociali anche nelle società non quotate, escluse dal perimetro applicativo del Tuf. Ecco quindi che i patti parasociali trovano espresso riconoscimento e menzione negli artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* cod. civ.

I patti considerati nell'art. 2341-*bis* sono quelli, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

- hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle s.p.a. o nelle società che le controllano (c.d. sindacati di voto);
- pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle loro controllanti (c.d. sindacati di blocco);
- hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società (c.d. sindacati di concertazione o di concerto).

Per essi il legislatore stabilisce una durata massima di cinque anni; laddove stipulati per un termine maggiore, i patti si intendono stipulati per cinque anni ma sono rinnovabili alla scadenza (si rammenta che per le società quotate il termine di durata massimo previsto è di tre anni). Sono ammessi, poi,

analogamente a quanto disposto nel Tuf, i patti che non prevedano un termine di durata, fermo restando, in tal caso, il diritto di recesso con preavviso di sei mesi di ciascun contraente.

L'art. 2341-*ter*, invece, regola il sistema di pubblicità dei patti delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: i patti dovranno essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea sociale. In mancanza della dichiarazione, i possessori delle azioni sindacate non possono esercitare il diritto di voto e la delibera assunta con il loro voto determinante sarà impugnabile a norma dell'art. 2377 (analogamente a quanto previsto per le società quotate).

Infine, la dichiarazione relativa all'esistenza dei patti parasociali andrà trascritta nel verbale di assemblea; quest'ultimo, a sua volta, andrà depositato presso il competente Registro delle imprese. Anche in questo caso, l'informazione obbligatoria sancita dal codice civile ha per oggetto il contenuto dei patti parasociali ed è funzionale al perseguimento di interessi generali, connessi al buon andamento della gestione societaria.

È bene sottolineare che la norma si riferisce alle sole s.p.a. che ricorrono al mercato del capitale di rischio, restando espressamente escluse dai sopra descritti obblighi pubblicitari le società c.d. chiuse. La ragione di tale esclusione può certamente ravvisarsi nel fatto che,

*Per parte della dottrina
attraverso i patti
ciò che si forma
al di fuori dell'assemblea
è la volontà dei singoli
aderenti al patto*

La giurisprudenza ha seguito un cammino evolutivo parallelo a quello della dottrina concentrando l'attenzione sull'ammissibilità dei sindacati di voto

solitamente, si tratta di società a ristretta base azionaria e con un organismo di *governance* composto da pochi soggetti, scelti direttamente dai soci; in altre parole, venendo meno i rischi di instabilità degli assetti di potere all'interno della società, non si è ritenuto indispensabile regolamentare la disciplina dei patti anche per esse.

Le società a responsabilità limitata

Desti sorpresa l'assenza di considerazione per i patti parasociali delle s.r.l. e di tutte le società diverse dalle s.p.a. o loro controllanti. La riforma sembra ignorare il dato di fatto che

anche nelle s.r.l. i patti parasociali costituiscono un fenomeno di grande diffusione e rilievo. Quale valenza, quindi, deve attribuirsi all'omissione del legislatore? Non aver esteso alle s.r.l. la disciplina sulla durata, e soprattutto quella in materia di pubblicità, è indice di disfavore per il fenomeno oppure, diversamente, non costituisce giudizio di valore sulla validità o, meglio, sulla meritevolezza dello strumento anche nelle s.r.l.?

Evidentemente attribuire all'omissione una valenza di negazione della legittimità e validità dei patti parasociali è francamente eccessivo. È più opportuno, alla luce di un'interpretazione sistematica estensiva, propendere per la possibilità, in assenza di disposizioni espressamente contrarie, di stipulare validamente, anche nelle s.r.l., quale strumento di espressione della libertà contrattuale, dei patti parasociali pur non sottoposti necessariamente ai limiti di durata e agli obblighi pubblicitari di cui agli artt. 2341-*bis* e *ter* cod. civ., fermo restando il principio generale della necessità di contenere il vincolo contrattuale entro termini certi e congrui.

Il Tuf per primo ha offerto una norma positiva in tema di patti parasociali riferiti alle società quotate

Le varie tipologie di patti parasociali nella pratica

Il legislatore ha provveduto a elencare soltanto i patti a più diffusa rilevanza (sindacati di voto, di blocco e di concertazione); tale elenco, tuttavia, non è esaustivo di tutte le tipologie presenti nella prassi. Analizziamo ora nel dettaglio i vari tipi di patto parasociale, partendo proprio da quelli fatti oggetto della previsione legislativa: i sindacati di voto, i sindacati di blocco, i sindacati di concerto e i patti diversi.

Nelle società quotate i patti a tempo determinato non possono avere durata superiore a tre anni e sono rinnovabili; quelli a tempo indeterminato concedono facoltà di recesso (art. 123 Tuf)

I sindacati di voto

Si tratta senza dubbio della tipologia più diffusa nella prassi, nonché oggetto primario dell'attenzione della giurisprudenza anteriormente alla recente regolamentazione legislativa. Hanno per oggetto e scopo di regolare e disciplinare, tra gli aderenti al patto, il diritto di voto in sede assembleare. In tal senso, possono prevedere un mero obbligo di consultazione tra gli aderenti prima dell'espressione del voto, oppure possono vincolare gli stessi a esprimere il proprio voto in maniera conforme a ciò che, in separata sede, è stato deciso dalla maggioranza degli aderenti al patto. Essi, spesso, costituiscono lo strumento per esercitare un'influenza dominante nell'as-

semblea da parte di quei soci che, presi singolarmente, non avrebbero il "peso" sufficiente per ottenere tale risultato.

Le modalità secondo cui esprimere il proprio voto in assemblea possono essere decise all'unanimità o a maggioranza dei soci sindacati. In giurisprudenza, in passato, è stata contestata la validità di questi ultimi tipi di accordi, in quanto accusati di incidere troppo profondamente sull'assetto societario, svuotando - di fatto - l'assemblea delle proprie competenze funzionali. Ciò in quanto il sindacato di voto a maggioranza vincola la minoranza dei soci sindacati a votare - *obtorto collo* - in un determinato modo; ne risulta che quella che in assemblea risulta essere formalmente maggioranza, in realtà, sarebbe la maggioranza dei soci sindacati (in cui risulta compreso il numero dei soci sindacati di minoranza vincolati da patto a votare conformemente a quanto deciso dalla maggioranza).

Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza più recenti (come ampiamente riportato *supra*) li ritengono ora validi, in quanto nessuna norma o principio impedisce al socio di predeterminare il modo in cui voterà, prima e fuori dall'assemblea. Inoltre, da un punto di vista strettamente formale, il procedimento di formazione della volontà assembleare non risulterebbe alterato: è

infatti pur sempre l'assemblea, con le maggioranze previste per legge, che assume le delibere. Il tutto nell'osservanza delle norme imperative, per ciò stesso inderogabili.

Non sarebbe perciò valido, per esempio, un patto di voto inteso a non deliberare circa l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Si sottolinea che tali accordi possono regolare i rapporti tanto tra soci della società entro la quale viene regolato l'esercizio del voto, quanto fra i soci della controllante al fine di preordi-

nare l'esercizio del voto nella società controllata.

Il codice civile riconosce i sindacati di voto, i sindacati di blocco, i sindacati di concertazione (art. 2341-bis)

I patti espressamente previsti dal codice civile hanno durata massima di cinque anni e sono rinnovabili

I sindacati di blocco

Tra i patti cui si estende la disciplina del 2341-*bis*, vi sono, come accennato, anche i sindacati di blocco. Tali sono gli accordi che pongono limiti alla circolazione delle azioni e sono funzionali all'esigenza di mantenere omogenea e stabile nel tempo la composizione della compagine azionaria. La legittimità degli stessi nel nostro ordinamento, anche prima della riforma, era generalmente riconosciuta purché, si diceva, l'accordo non si ponesse in contrasto con il principio generale codificato dall'art. 1379 cod. civ., secondo cui le eventuali limitazioni poste contrattualmente all'alienazione conservano la loro validità a condizione che siano contenute entro convenienti limiti temporali e rispondano a un apprezzabile interesse delle parti.

I sindacati di blocco, dunque, anche prima della riforma, per essere validi avrebbero dovuto essere temporalmente limitati, onde evitare di costituire un indebito vincolo alla libera circolazione delle partecipazioni sociali.

La categoria dei sindacati di blocco comprende una serie svariata di ipotesi che possono anche essere combinate tra loro. Per citarne solo alcune, può spaziarsi dal semplice divieto di alienazione per un certo periodo di tempo, ai patti che condizionano l'acquisto di nuove azioni al loro conferimento in sindacato, oppure che consentono l'acquisto di azioni solo entro precisi limiti quantitativi, ai patti di prelazione, a quelli di co-vendita e ai patti misti di prelazione-opzione, ai patti di gradimento.

I patti possono, poi, contenere limitazioni, anziché al trasferimento della proprietà del titolo, alla costituzione o al trasferimento di diritti reali sul medesimo, con ciò andando a incidere

In passato, la giurisprudenza contestò la validità dei sindacati di voto che svuotavano l'assemblea delle proprie competenze funzionali

Sarebbe invalido un patto di voto inteso a non deliberare sull'azione di responsabilità contro gli amministratori

ancora maggiormente sul fascio di diritti patrimoniali connessi al titolo azionario.

Gli obiettivi propri di un sindacato di voto o di blocco, però, potrebbero essere conseguiti dalle parti anche attraverso una serie di strumenti di comune utilizzo nella prassi: pensiamo, tra gli altri, all'intestazione fiduciaria delle azioni, con il mandato a votare in assemblea in modo conforme al patto, al conferimento di una procura collettiva e pertanto irrevocabile ai sensi dell'art. 1726 cod. civ., alla costituzione delle azioni in comproprietà e, infine, al conferimento delle azioni ad una società *holding*.

Come noto, questi strumenti costituiscono un meccanismo per garantire l'adempimento degli accordi tra soci e, quindi, per attribuire una qualche forma di efficacia reale ai patti parasociali. Viene da chiedersi, al riguardo, se i principi della riforma (ovvero quelli in tema di durata e di pubblicità) si applichino all'accordo sottostante i predetti istituti (ovvero al mandato a votare in assemblea nel caso di intestazione fiduciaria, al contratto costitutivo della comunione azionaria nel caso di comproprietà delle azioni ovvero all'accordo di conferimento delle azioni nella *holding* nel caso di attribuzioni di azioni ad una *holding*).

È di solare evidenza il concretizzarsi di un rischio, tutt'altro che remoto, di aggiramento della normativa qualora detti strumenti - se non sorretti da un accordo sottostante esplicito - non venissero ascritti alla categoria dei patti parasociali per i fini di cui ai nuovi artt. 2341-*bis* e 2341-*ter*.

L'argomento merita sicuramente una particolare attenzione e impone all'operatore del diritto una particolare prudenza in fase di elaborazione e implementazione dei suddetti strumenti.

I sindacati di blocco pongono limiti alla circolazione delle azioni al fine di mantenere stabile e omogenea la compagine azionaria

I sindacati di concerto

La riforma disciplina, altresì, i patti aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante all'interno della compagine sociale. Questa categoria dovrebbe abbracciare una serie di ipotesi diverse, tra cui potremmo annoverare «gli accordi con cui gli aderenti determinano obiettivi, programmi, progetti, risultati verso cui far dirigere l'azione della società».

In effetti, l'influenza dominante non si esplica necessariamente (o solamente) attraverso accordi di voto, ma può realizzarsi anche mediante semplici direttive o con altri atti di impulso agli organi della società o, addirittura, con comportamenti negativi (quali l'astensione dalla partecipazione all'assemblea al fine di provocare l'impossibilità di raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'adozione di delibere sgradite).

La definizione della categoria, quindi, può effettuarsi solo attraverso un'analisi caso per caso dei vari accordi considerati nella loro complessità e, soprattutto, tenendo conto della finalità sottostante l'intero impianto.

I sindacati di concerto non devono tradursi in un'elusione dei criteri legali di ripartizione delle competenze degli organi sociali

La validità di tali accordi non è però scontata, soprattutto avuto riguardo alla circostanza che gli stessi si traducano pericolosamente in un'elusione dei criteri legali di ripartizione delle competenze degli organi sociali, nella misura in cui derogano alla riserva del potere di gestione in capo agli amministratori. Pensiamo a eventuali accordi per i quali i soci si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati attraverso il proprio voto si conformino supinamente a pattuizioni riguardanti la gestione societaria.

Però è anche vero che - di fatto e al di là di eventuali sindacati di concertazione - gli amministratori sono pur sempre assoggettati alle indicazioni provenienti dai soci di riferimento; il fattore scriminante tra patto lecito e illecito andrà quindi ravvisato caso per caso, secondo un criterio che potremmo definire "quantitativo e qualitativo", ossia tenendo presente la misura dell'ingerenza e la forza coercitiva della stessa sulle determinazioni assunte - in concreto - dall'organo gestorio, che dovrebbero pur sempre rimanere frutto di autonomia decisionale dello stesso, anche perché, non dimentichiamolo, gli amministratori sono soggetti a un pregnante regime di responsabilità per *mala gestio* e quindi - di fatto - se rimanessero supini alle altrui direttive risponderrebbero, per così dire, in proprio per fatto altrui.

*I patti hanno un'efficacia
meramente obbligatoria
senza alcuna influenza
né verso i terzi
né verso la società*

I patti diversi

Come accennato, quelli previsti dal legislatore non esauriscono tutti gli accordi che vengono annoverati comunemente nella categoria dei patti parasociali nella pratica degli affari. Ci riferiamo, in particolare, all'intera categoria di quei patti che non sono idonei a incidere sull'organizzazione sociale, tra cui gli accordi intesi a rafforzare la struttura finanziaria di una s.p.a. e, in particolare, quelli attraverso cui i soci si obbligano ad attuare finanziamenti, a effettuare ulteriori conferimenti a certe scadenze, oppure a effettuare prestazioni ulteriori.

*L'inadempimento
del socio
aderente al sindacato
comporta un mero
obbligo di natura
risarcitoria nei confronti
degli altri soci sindacati*

E ancora, quelli, assai frequenti, c.d. di *lock up*, tra offerenti, sponsor e coordinatori di consorzi di collocamento nell'ambito delle procedure volte alla quotazione di azioni sul mercato regolamentato, per i quali gli aderenti si impegnano, per un determinato periodo, a non alienare, dare in usufrutto e in generale a non disporre delle azioni rimaste in proprietà dopo l'offerta globale, senza il preventivo consenso scritto dei re-

sponsabili dei consorzi di collocamento; il tutto onde evitare oscillazioni improprie del titolo nel periodo immediatamente successivo alla quotazione.

Anche in relazione alle tipologie di patti non prese in considerazione dal legislatore è legittimo l'interrogativo che ci si era posti poc'anzi per la mancata regolamentazione dei patti delle s.r.l.: dobbiamo ritenere che siano invalidi *tout court* o solo che le norme di cui agli artt. 2341-*bis* e *ter* non debbano loro applicarsi? Anche in questo caso appare più ragionevole adottare la seconda soluzione, che è in linea anche con il principio generale di libertà contrattuale e che incontra l'unico limite nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 cod. civ.).

Conseguenze dell'inadempimento alle prescrizioni dei patti

Essenziale e prodromico all'individuazione del regime sanzionatorio in caso di violazione dei patti è stabilire quale sia l'efficacia degli stessi. Dopo accessi dibattiti, pare ormai che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza siano concordi nell'attribuire ai patti parasociali un'efficacia meramente obbligatoria e non reale. Ciò comporta, come prima, l'importante conseguenza che gli stessi risultano vincolanti solo per i soci aderenti al patto. L'eventuale inadempimento da parte del

*Dottrina
e giurisprudenza
non sono concordi
nel concedere tutela
giurisdizionale
per ottenere
l'adempimento forzato
del patto parasociale*

*Gli aderenti al patto
che abbiano subito
la violazione dello stesso
possono provare
a chiedere
l'esecuzione forzata
dell'obbligo
di votare in conformità*

socio aderente al sindacato a quanto prescritto dal patto comporterà un mero obbligo di natura risarcitoria nei confronti degli altri soci sindacati.

Ancora più rilevante è un secondo aspetto derivante dall'efficacia obbligatoria dei patti: essi non hanno alcuna influenza verso i soggetti terzi, né tantomeno verso la società; esemplificando, qualsiasi atto societario assunto attraverso il voto di soci che, in sede di sindacato, si erano impegnati a non votare o a esprimere il proprio voto in maniera differente da come poi hanno fatto, rimane perfettamente valido, non opponibile alla società e non impugnabile da alcun soggetto.

Quanto all'eventualità di poter chiedere tutela giurisdizionale, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere l'adempimento forzato del patto parasociale, le posizioni dottrinali e giurisprudenziali sono contrastanti: vi è chi non ritiene che tale via sia percorribile sul presupposto che, ferma l'efficacia obbligatoria del patto e la conseguente sanzione a titolo di risarcimento del danno, il socio deve rimanere libero di potersi determinare liberamente in assemblea.

L'art. 2932 cod. civ. (esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre) non sarebbe quindi applicabile, in quanto si deve escludere la possibilità di emanare ordini giudiziali aventi ad oggetto un obbligo di *facere* infungibile.

Di converso, l'esecuzione coattiva dell'obbligo di conformarsi alle indicazioni del patto viene sostenuta da un filone giurisprudenziale di merito che, pur confermando l'infungibilità dell'obbligo di voto assunto mediante patto parasociale, evidenzia come una pronuncia di condanna a un obbligo di *facere* infungibile, ancorché non eseguibile coattivamente, agirebbe da deterrente, valendo cioè a scoraggiare comportamenti difformi a quanto stabilito nel patto.

In conclusione, premessa e considerata la non uniformità di vedute in ordine a quanto sopra, si può al più affermare, con il beneficio del dubbio, che gli aderenti al patto che abbiano subito da parte di uno (o più) di essi la violazione dello stesso potranno chiedere l'esecuzione forzata dell'obbligo di votare in conformità, al limite in via d'urgenza, senza però avere certezze in merito all'accoglimento, stante anche la mancanza di pronunce della Cassazione in tal senso.

In conclusione

Il fenomeno dei patti parasociali, anche a seguito degli interventi legislativi recentemente attuati, ha finalmente trovato (anche se solo per i tipi più rilevanti) una disciplina ufficiale di riferimento, con l'evidente vantaggio di porre dei "paletti" a un istituto fino ad allora privo di regole certe, fatto salvo l'importante contributo dottrinale e giurisprudenziale di riferimento.

Il legislatore ha così adempiuto al suo compito, che era quello, primario, di consacrare definitivamente il diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento dei patti parasociali, nonché di fornire un criterio guida per l'individuazione delle tipologie più rilevanti degli stessi, con annesse regole circa la loro durata e gli obblighi pubblicitari da rispettare, in ossequio alla tutela dei diritti dei terzi.

Ora spetta all'operatore del diritto il compito ben più arduo, ma al contempo affascinante, di implementare validamente nella pratica gli accordi parasociali più confacenti alle esigenze che si manifesteranno volta per volta.

*Assolto il compito
del legislatore
di riconoscere
i patti parasociali,
tocca ora
all'operatore del diritto
implementarli
validamente nella pratica*

?

F.A.Q. - le risposte alle domande più ricorrenti**R****Il patto parasociale può essere stipulato oralmente?**

La legge (art. 2341-bis cod. civ.) non prescrive particolari requisiti formali per la redazione dei patti, per cui, in linea teorica, sarebbe possibile; è però preferibile, sia per un aspetto squisitamente probatorio, sia per un aspetto pratico-operativo, redigere gli stessi in forma scritta.

L'inosservanza, da parte del socio sindacato, di quanto stabilito dal patto, ha effetto anche nei confronti della società?

No, il patto parasociale ha efficacia meramente obbligatoria e vincola i soli aderenti al patto. In caso di inosservanza a quanto stabilito dal patto stesso, l'unico rimedio esperibile, in capo agli altri aderenti, consiste nella tutela risarcitoria a carico di colui che non ha rispettato gli accordi.

È possibile prevedere un patto di durata di un anno?

Sì, la legge prescrive solo un termine massimo di durata (pari a tre anni per le quotate e cinque per le restanti). È evidente che, soprattutto in caso di sindacato di blocco o di concertazione, un patto di durata così breve non avrebbe molto senso in quanto si snaturerebbe lo scopo del patto stesso.

È possibile stipulare dei patti parasociali nelle s.r.l.?

Sì, è possibile, con la precisazione che la maggioranza della dottrina non ritiene estensivamente applicabili alla stessa s.r.l. le disposizioni di cui agli artt. 2341-bis e ter cod. civ.

I FORMULARI DI GUIDA AL DIRITTO**PROCEDURE CONCORDSUALI***di G. La Croce, S. Sanzo***Pagg. 640 + CD-Rom – € 75,00****NOVITÀ**

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

Gruppo

**Il Sole
24 ORE**

La cultura dei fatti.